COMUNE DI LIGOSULLO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 44 del 13.12.1991

TITOLO I: IL COMUNE

CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

1. Il Comune di Ligosullo composto dalle frazioni di Ligosullo e Murzalis ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune ha sede legale nella frazione capoluogo Ligosullo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

Art. 2

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.
3. Il Comune di Ligosullo valorizza la parlata Carnica – variante locale della lingua friulana – favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 3

1. Il Comune di Ligosullo è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate. Le funzioni delegate sono stabilite da Leggi dello Stato e della Regione.
2. Tutte le norme, attinenti materie di competenza comunale non previste nel presente statuto, possono essere previste in appositi regolamenti indipendentemente dal fatto che vi sia nello statuto stesso esplicito e specifico rinvio.
3. Tutti i regolamenti del Comune sono approvati a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica.

Art. 4

1. Per favorire, all'intera Valle del But e Chiarsò, una gestione efficiente del territorio e dei servizi, oltre che per coordinare gli interventi nei settori dell'attività istituzionale, viene istituita la "Conferenza permanente della Val But e Chiarsò", previa convenzione fra i Comuni di Paluzza, Zuglio, Arta Terme, Paularo, Ligosullo, Treppo Carnico, Sutrio, Cercivento e Ravascletto.

Art. 5

1. Tutte le disposizioni della Legge dello Stato 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili alla dimensione e struttura del Comune, si intendono qui riportate. Talvolta parte di dette disposizioni sono inserite per motivi di chiarezza espositiva.

TITOLO I: GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 6

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti

urgenti ed improrogabili. Consigliere anziano è colui che, partecipante alla seduta, ha ricevuto per la sua elezione il maggior numero di voti, in casi di parità di questi ultimi, il più anziano di età.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
   c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
   d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
   e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   g) l'istituzione o l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
   l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non

rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Competenze del Consiglio sono anche tutte quelle previste dalla legge 142/90, e quelle previste da eventuali modifiche a detta normativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa.
5. Il Consiglio Comunale, ove neghi la ratifica delle deliberazioni giuntali di propria competenza o riscontri la decadenza delle stesse per decorrenza dei termini, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle situazioni giuridiche sorte in seguito a detti atti.

Art. 9

1. Il Consiglio Comunale neoeletto provvede prima di tutto alla convalida degli eletti poi alla nomina del Sindaco e della Giunta Comunale.
2. Fino al momento dell'esecutività delle deliberazioni di cui all'art. 9, il Consiglio Comunale non può deliberare su alcun argomento.

Art. 10

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da non meno di due membri, per mezzo di una comunicazione al Segretario, scritta e firmata da tutti gli aderenti con indicazione del nominativo del capogruppo, e recante l'individuazione di appartenenza: maggioranza o minoranza.
2. La Giunta Comunale prende atto, con propria delibera, della costituzione dei gruppi consigliari nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione.

Art. 11

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente: l'ordine del giorno, la data e l'ora, e deve essere consegnato ai consiglieri comunali rispettivamente: cinque o tre giorni prima del giorno fissato per la seduta a seconda se la convocazione è ordinaria o straordinaria.
2. Il Consiglio Comunale deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio di previsione.
3. Nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, senza necessità di alcuna comunicazione ai consiglieri presenti o assenti.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il luogo della convocazione si intende sempre presso la sala consigliare della sede comunale; solo per fatti straordinari il Consiglio può essere convocato in altro luogo dal Sindaco con parere espresso della Giunta Comunale.
6. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno e non prima di 24 ore dalla seduta o dal punto all'ordine del giorno andati deserti, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri.
7. L'avviso di seconda convocazione dovrà essere notificato con la modalità di cui al presente articolo a tutti i consiglieri.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
9. Le votazioni del Consiglio sono palesi tranne diversa disposizione di legge.

Art. 12

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di impedimento dal suo sostituto. In tale caso vige il seguente ordine di precedenza: assessore delegato, assessore anziano, consigliere anziano.
2. Il Consiglio Comunale neoeletto è presieduto dal consigliere anziano fino a quando il Sindaco non ha prestato giuramento dinnanzi al prefetto ai sensi della L. 142/90, art. 36, c. 6.
3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine o l'osservanza delle leggi. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Nelle

sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini.

4. Prima della dichiarazione di apertura e dopo la dichiarazione di scioglimento della seduta da parte del Presidente non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 13

1. La discussione è diretta dal Presidente, e può avvenire solo sugli oggetti dell'ordine del giorno e nella successione in cui vi sono disposti salvo un'eventuale inversione disposta dal Consiglio Comunale stesso.
2. Alla discussione hanno facoltà di intervenire tutti i consiglieri comunali previa richiesta di parola che viene concessa dal Presidente.

Art. 14

1. Prima dell'apertura della discussione il Presidente può fare dichiarazioni e rispondere a interpellanze e interrogazioni poste dai consiglieri comunali. Comunque sia, il tutto non è oggetto di deliberazione.
2. Se non altrimenti ed espressamente previsto, una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
3. I votanti devono essere al minimo in numero di tre.
4. Il punto all'ordine del giorno la cui proposta non ha ottenuto il numero legale per l'approvazione, non può essere rimesso in discussione e comunque a votazione nella stessa seduta.
5. In caso di votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 15

1. I consiglieri comunali si possono volontariamente astenere dal prendere parte alla votazione; possono comunque rimanere nel luogo della seduta; se lì rimangono, concorrono al numero legale della seduta stessa.
2. Si intendono votanti tutti i consiglieri comunali presenti, esclusi gli astenuti.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente che nel caso di votazione segreta si avvale, per lo spoglio delle schede, dell'assistenza di tre consiglieri comunali designati da lui stesso, di cui almeno uno della minoranza.

Art. 16

1. Segretario verbalizzante è il Segretario Comunale; in caso di suo impedimento, segretario verbalizzante è un consigliere comunale designato dal Presidente.
2. Il verbale dell'adunanza deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il verbale viene compilato dal Segretario Comunale. Se un consigliere desidera che il suo intervento venga espressamente riportato, deve produrre adeguato scritto che il verbalizzante è obbligato ad allegare alla deliberazione.
4. I verbali sono letti, ed approvati, nella seduta successiva per permettere ai consiglieri di far risultare eventuali precisazioni e richiedere possibili rettifiche.

Art. 17

1. Tutto ciò che non è previsto in questa sede o da normative superiori in relazione al Consiglio Comunale e ai suoi membri, è regolato da apposito Regolamento.
2. Per un migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
3. Le commissioni saranno disciplinate come formazione e compiti da apposito regolamento.

Art. 18

1. Cause di cessazione della carica di consigliere comunale sono la morte, la decadenza e le dimissioni.
2. La decadenza ha luogo allorché si verifichi uno degli impedimenti contemplati dalla Legge. Va accertata e dichiarata dal Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

CAPO II: LA GIUNTA COMUNALE.

Art. 19

1. La Giunta Comunale è organo collegiale, suoi membri sono gli assessori comunali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro assessori comunali ed è presieduta dal Sindaco o in caso di impedimento dal suo sostituto.
3. La Giunta Comunale è nominata dal Consiglio Comunale ai sensi della L. 142/90, art. 34.

4. La Giunta Comunale scade contemporaneamente al Consiglio Comunale, ma continua ad esercitare le sue funzioni sino al momento del giuramento del Sindaco davanti al Prefetto.

Art. 20

1. L'anzianità degli assessori comunali è determinata dall'età, se non diversamente disposto nel documento programmatico per l'elezione della giunta.
2. La carica di assessore comunale delegato è conferita dal Sindaco a prescindere dall'anzianità. La delega deve essere fatta per iscritto. Viene meno con la cessazione o la sospensione dalla carica del Sindaco che l'ha conferita. Può essere revocata in qualsiasi momento con efficacia "ex nunc".

Art. 21

1. Causa di cessazione dalla carica di assessore comunale sono la morte, la decadenza, le dimissioni, la revoca e la mozione di sfiducia costruttiva ai sensi della L. 142/90, art. 37.
2. La revoca e la mozione di sfiducia costruttiva, nelle forme indicate nella L. 142/90, art. 37, si applica anche agli amministratori eletti dal Consiglio Comunale, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.
3. La decadenza ha luogo allorché si verifichi uno degli impedimenti contemplati dalla Legge. Va accertata e dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono presentate per iscritto e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.
5. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comunali comportano la decadenza della Giunta Comunale. La Giunta Comunale resta comunque in carica fino al momento del giuramento del nuovo Sindaco davanti al prefetto.

Art. 22

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, attua gli indirizzi generali dello stesso e svolge attività propositiva e di impulso nei suoi confronti.

Art. 23

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco o dal suo sostituto a propria discrezione senza particolari formalità, e delibera validamente con l'intervento di almeno tre membri.
2. Le sedute dalla Giunta Comunale non sono pubbliche. Possono partecipare degli estranei invitati che comunque al momento della votazione devono assentarsi.
3. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa e verbalizza il Segretario Comunale. Nel caso lo stesso sia impedito, è sostituito da un assessore comunale designato dal Presidente.
4. Il verbale dell'adunanza deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III: IL SINDACO

Art. 24

1. Il Sindaco, organo individuale, è capo e legale rappresentante del Comune.
2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da porsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25

1. Il Sindaco, quale organo di amministrazione:
   a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti ordinari o amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
   b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del comune;
   c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
   d) può sospendere specifiche iniziative o provvedimenti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli alla valutazione della Giunta;
   e) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;

f) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la Legge assegna specificatamente alla sua competenza;
g) coordina l'attività delle squadre di Protezione Civile di concerto con le altre istituzioni previste a tale scopo;
h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
i) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta Comunale (art. 34/8 e 37/7 della Legge n. 142/1990);
l) convoca i comizi per i referendum consultivi;
m) adotta ordinanze ordinarie;
n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costitutive o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
o) impartisce direttive al Segretario Comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
p) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta o del Segretario Comunale;
q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
r) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.

Art. 26

1. Il Sindaco quale organo di vigilanza:
   a) promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
   b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
   c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni costituite dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
   d) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni (art. 23/7 della legge n. 142/1990).

Art. 27

1. Il Sindaco, oltre a quanto specificatamente previsto con i precedenti articoli 25 e 26:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
   b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
   c) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
   d) dispone la convocazione della Giunta Comunale;
   e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco o assessore delegato;
   f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 28

1. Il Sindaco, nel settore dei servizi di competenza statale:
   a) provvede ad assolvere funzioni di Polizia Giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P. S.;
   b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38/1 della legge n. 142/90;
   c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
   d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38/2 della Legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
   e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 29

1. Cause di cessazione dalla carica di Sindaco sono la morte, la decadenza, le dimissioni e la mozione di sfiducia ai sensi della L. 142/90, art. 37.
2. La decadenza ha luogo allorché si verifichi uno degli impedimenti contemplati dalla Legge. Va accertata e dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco stesso o di un terzo dei consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Sindaco sono presentate per iscritto e sono irrevocabili dalla loro presentazione.

4. Fino a tale momento sono revocabili per iscritto previo deposito in tempo utile agli atti comunali con iscrizione in protocollo. Il Sindaco resta in carica fino alle elezioni della nuova Giunta.
5. In caso di impedimento la sostituzione del Sindaco è determinata nel seguente ordine: assessore comunale delegato o vicesindaco, se nominato, assessore comunale anziano, come e se disposto nel documento programmatico per l'elezione della giunta altrimenti per età, altri assessori comunali come e se disposti nel documento programmatico per l'elezione della giunta altrimenti per età, consiglieri comunali in ordine al maggior numero di voti ottenuto per l'elezione.

CAPO IV: CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 30

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla Legge.
2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
4. I capogruppo consiliari propongono al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, i nominativi, determinati dal proprio gruppo, per la nomina sia dei membri delle commissioni interne ed esterne, sia dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
5. Dette proposte, da presentarsi per iscritto all'organo competente, sono vincolanti per lo stesso.
6. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

TITOLO II: GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:
   a) cura l'attuazione dei provvedimenti;
   b) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
   c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 32

1. Il Segretario ha compiti di gestione amministrativa fra i quali:
   a) è preposto e responsabile sia della direzione dei servizi e uffici che di specifici programmi o progetti affidatigli; è dotato di potestà autonoma di scelta dei procedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme;
   b) adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale che in via esemplificativa si indicano:
      - l'ordine di fornire beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta;
      - emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati;
      - predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
      - formulazione di schemi di bilancio di previsione;
      - organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
      - adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega.
   c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
   d) cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
   e) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni.

Art. 33

1. Il Segretario ha attribuzioni consultive, fra le quali:
   a) esprime di propria iniziativa, o su richiesta, pareri, e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
   b) formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di Legge.

Art. 34

1. Il Segretario ha attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento, fra le quali:
   a) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi;
   b) autorizza le missioni del personale;
   c) autorizza le prestazioni straordinarie del personale;
   d) adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati;
   e) autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
   f) provvede alla contestazione degli addebiti e all'adozione delle sanzioni disciplinari fino alla censura;
   g) propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi ai sensi del Titolo 7° del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
   h) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
   i) assolve all'alta direzione e al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'ente;
   l) provvede all'emanazione di direttive ed ordini;
   m) partecipa direttamente alle sedute degli organi rappresentativi, curandone la verbalizzazione;
   n) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni della giunta;
   o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
   p) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
   q) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;

r) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;
s) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune l'ufficio responsabile dell'istruttoria e della predisposizione del provvedimento finale, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 35

1. Il Segretario Comunale su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta o al Consiglio esprime il parere di legittimità.
2. Non possedendo questo Comune Dirigenti o Impiegati dell'8° qualifica, il Segretario Comunale esprime, in relazione alle sue competenze, i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazione ex art. 55, comma 5° Legge 142/90.
3. I pareri di cui ai sopra citati commi I° e II° sono espressi per iscritto ed inseriti nelle relative deliberazioni.

CAPO II: UFFICI E SERVIZI

Art. 36

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito Regolamento al fine di conseguire il massimo grado di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici verrà disciplinata dal regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Il Regolamento disciplina altresì:
   a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e servizi e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
   b) la responsabilità del personale;
   c) gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ex Tit. 7° del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957;
   d) le modalità di designazione da parte del personale del dipendente componente della commissione di disciplina.

Art. 37

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva all'amministrazione sono stabiliti dalla Legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
   a) in economia;
   b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) per mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
   d) per mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
   f) per mezzo di consorzi;
   g) per mezzo di convenzioni apposite con i Comuni e la Provincia.

TITOLO III: LA COOPERAZIONE

CAPO I: CONVENZIONI – CONSORZI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia.
2. La convenzione è un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Sarà preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate.
4. Sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibererà a maggioranza assoluta dei voti.
5. Il Sindaco provvederà alla stipula della convenzione.

Art. 39

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o con la Provincia un Consorzio.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei propri componenti lo Statuto del Consorzio e una convenzione che determini le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio Statuto.

Art. 40

1. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che, per la loro realizzazione, richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse Comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzo od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde

determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C. C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice Amministrativo.

Art. 42

1. Il Comune riconosce, valorizza e favorisce l'attività di associazioni, comitati, enti e organismi sul proprio territorio, anche su base di frazione o centro abitato, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali e religiosi.
2. Favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi comunali, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero.
3. Viene riconosciuta la possibilità per detti organismi di partecipare alla vita amministrativa dell'ente attraverso apporti consultivi, presentazione di memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici e alla soluzione dei problemi amministrativi.

Art. 43

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione di iniziative, possono essere avviate forme di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma, del confronto diretto tramite assemblea, anche limitata a particolari categorie di persone, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Le consultazioni dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso avvisi pubblici e, ove possibile, mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, proposte, suggerimenti che scaturiranno in seguito alle consultazioni formeranno oggetto di particolare attenzione da parte dell'organo interessato che darà riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 44

1. I cittadini singoli e gli organismi di cui ai precedenti articoli, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. A tali istanze, petizioni e proposte verrà data risposta scritta, entro il termine di 60 gg. dalla data di acquisizione agli atti, da parte del sindaco, in coerenza con il parere scritto obbligatorio dell'apposita commissione composta da tre consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza, nominata dalla giunta.

Art. 45

1. Per consentire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è emessa l'indicazione e attuazione di referendum consultivi tra la popolazione in materie di esclusiva competenza comunale e su problemi di rilevanza generale del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
   a) tributi locali;
   b) atti di bilancio;
   c) nomine e designazioni di cui all'art. 32, lett. n) della L. 142/1990;
   d) per 5 anni le materie già oggetto di referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune o da un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di iniziativa del corpo elettorale, le sottoscrizioni dovranno essere autenticate nelle forme di legge ed il primo firmatario considerato referente.
5. Sarà istituita un'apposita commissione consiliare, disciplinata dal Regolamento, cui è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini e che procederà alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
6. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenterà una relazione al Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Municipale per la fissazione della data. Con lo stesso atto verrà fissato il termine ultimo entro cui il referendum dovrà essere tenuto.

8. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
9. Le modalità operative per lo svolgimento della consultazione formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio, verrà depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
10. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato un numero di elettori superiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali al momento dell'effettuazione della consultazione
11. I referendum possono revocati o sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano impedimenti temporanei.
12. Il Consiglio Comunale riconosce i risultati referendari con deliberazione, fatta salva comunque la propria autonoma volontà di organo rappresentativo cui compete in via generale la responsabilità della sintesi politica delle decisioni dell'ente locale.
13. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 46

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di Legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini ad ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e imposte stabilite dalla Legge.
4. I cittadini interessati, secondo i modi e le forme previste dal Regolamento potranno ottenere presso gli uffici informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimento che li riguardino.

TITOLO V: ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I: FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge che, nell'ambito della finanza locale, si fonda sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici tenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina anche i servizi pubblici tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per esse.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per Legge casi di gratuità dei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire all'ente risorse finanziarie compensative.

6. Ad ogni attività od adempimento posto dalla Legge, Statale o Regionale, a carico del Comune, l'Amministrazione vi farà fronte previo reperimento di personale, mezzi e risorse finanziarie occorrenti.

Art. 48

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica pluriennale di durata pari a quella del bilancio della Regione.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio finanziario.
4. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti per ciascun servizio, sono rilevati mediante contabilità economica. Vengono desunti dal rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 di giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in relazione ai programmi e ai costi sostenuti.

CAPO II: ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Art. 49

1. L'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 50

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri il Revisore del Conto.
2. Per quanto riguarda i requisiti del Revisore e la sua durata in carica si fa riferimento all'art. 57 della Legge 08.06.1990, n. 142.
3. Non può essere eletto Revisore del Conto un parente o affine entro il 4° grado di un componente della Giunta Municipale.
4. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
5. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta.
6. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo. L'eventuale assenza comunque non impedirà all'organo di deliberare.
7. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Essa sarà inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
8. Il Revisore esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi secondo le norme del Regolamento di contabilità al fine di attivare controlli interni di gestione.
9. La relazione del Revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
10. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce al Consiglio Comunale.

11. Non può essere nominato Revisore del Conto colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, quinquies del D.L. 12.01.1991 n. 6 convertito in Legge 15 marzo 1991 n. 80.

Art. 51

1. La disciplina dei contratti formerà oggetto di apposito regolamento.

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

1. I Regolamenti Comunali vigenti conservano la propria efficacia, per le parti non contrastanti con il presente Statuto, sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti o delle modificazioni che agli stessi venissero apportate.

Art. 53

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui il 3° comma dell'art. 4 della Legge 08.06.1990, n. 142;
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso un anno dal voto che le aveva respinte.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione del nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 54

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per il periodo di trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.----------